



REGOLAMENTO PER L'INGRESSO, IL FUNZIONAMENTO E L'USO DI TAVOLINI E BOX IN BORSA MERCI

- Art. 1** – L'ordinamento e l'organizzazione della Borsa Merci sono regolati dalla Legge 20/3/1913 n. 272 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 4 agosto 1913 n. 1068. Chiunque è ammesso in Borsa è assoggettato alle disposizioni del presente Regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie. L'accesso alla Borsa, tramite biglietto giornaliero o tessera annuale rilasciati dalla Camera di commercio, è consentito a enti, associazioni di categoria, imprese agricole e commerciali, istituti di assicurazione e di credito, mediatori, rappresentanti, agenti di commercio e spedizionieri che risultino iscritti alla Camera di commercio territorialmente competente, nonché a dipendenti o collaboratori delle ditte assegnatarie di box e/o tavolini.
- Art. 2** - L'accesso in Borsa, nei giorni e nelle ore stabilite annualmente dalla Giunta camerale, è soggetto al pagamento di un biglietto d'ingresso il cui importo è determinato annualmente sempre dalla Giunta camerale. Ai richiedenti l'ingresso con biglietto giornaliero verrà rilasciato una tessera distintiva, da restituire di volta in volta al personale preposto, al momento dell'uscita dalla Borsa.
Sono esentati dal pagamento del biglietto di cui sopra:
- i titolari di tessere di abbonamento annuale;
 - gli assegnatari di tavolini e box, comunque titolari di tessere annuali;
 - i componenti degli Organi di Borsa e delle Commissioni nel compimento delle funzioni assegnate;
 - le scolaresche, i gruppi e le persone in visita di istruzione.
- Possono accedere inoltre il Presidente della Camera di commercio, i componenti di Giunta, il Segretario Generale ed i Funzionari della Camera di commercio preposti alla gestione e alla tenuta della Borsa;
- Art. 3** – Le scolaresche, i gruppi e le persone in visita dovranno presentare, con un preavviso di almeno otto giorni all'Ufficio preposto, richiesta di accesso, indicando data e ora della visita, numero dei partecipanti e nominativo del responsabile accompagnatore. L'Ufficio, accertata l'insussistenza di impedimenti, autorizza la visita.
- Art. 4** – Nei locali della Borsa sono vietati gli schiamazzi, le discussioni incomposte o ad alta voce e qualsiasi altra manifestazione che può recare turbamento al regolare svolgimento del mercato. Per accedere ai locali della Borsa è richiesto un abbigliamento decoroso. I trasgressori verranno richiamati all'ordine dal personale preposto alla vigilanza in Borsa e, i casi più gravi, verranno deferiti alla Deputazione di Borsa.
Nei locali della Borsa non è consentita l'affissione di alcun manifesto pubblicitario apposto senza l'autorizzazione della Camera di commercio.
Gli avvisi e le comunicazioni rivolte agli operatori di borsa sono affisse in apposite bacheche situate all'ingresso.
- Art. 5** – La tessera di abbonamento annuale è strettamente personale e può essere utilizzata esclusivamente dal suo titolare. I titolari di tessera d'ingresso o di tessera distintiva



giornaliera dovranno tenere le stesse esposte per agevolare i controlli che saranno effettuati dal personale preposto. La cessione, anche temporanea, ad altri comporta l'immediato ritiro della tessera e la sospensione del titolare dall'ingresso in Borsa per un periodo di tempo che verrà stabilito dalla Camera di commercio, sentito il parere del Comitato di Borsa. Nel caso in cui l'uso improprio della tessera si verifichi per più di una volta, il ritiro sarà definitivo per l'anno in corso, senza diritto ad alcun rimborso della quota versata, fatto salvo l'eventuale perseguimento di reati connessi al detto uso improprio.

Art. 6 – L'accesso alla Borsa può avvenire nel giorno di mercato (martedì) solo dall'entrata di Piazza Zumaglini mentre per gli altri giorni l'accesso in Borsa Mercoledì sarà da Piazza Risorgimento limitatamente all'orario di apertura degli uffici al pubblico.

Art. 7 – La Camera di commercio, qualora si presenti l'opportunità, potrà disporre ispezioni per accertare, fra i frequentatori presenti nei locali, se sussista il possesso dei titoli che autorizzano l'ingresso in Borsa; coloro i quali ne verranno trovati sprovvisti verranno allontanati, a meno che non regolarizzino immediatamente la loro posizione;

Art. 8 – I box ed i tavolini vengono assegnati dalla Camera di commercio, dietro richiesta scritta degli interessati e compatibilmente con i posti vacanti o lo spazio disponibile.

I richiedenti i box o i tavolini devono indicare, nella richiesta, i nominativi delle persone che usufruiranno, nell'arco dell'anno, di tali strutture che, oltre ad essere in regola con il pagamento del biglietto giornaliero o della tessera d'ingresso annuale, devono avere un rapporto (titolare, socio, amministratore, coadiuvante dipendente o collaboratore) con l'impresa assegnataria. Nel caso di un numero maggiore di richiedenti rispetto alla disponibilità di box o tavolini, prevarrà il criterio della data e ora di presentazione delle domande stesse.

Tutti gli assegnatari di box e di tavolini sono tenuti a rispettare le norme del presente Regolamento e quelle che la Camera di Commercio riterrà opportuno emanare al riguardo in futuro.

L'impegno in tal senso deve essere esplicitamente sottoscritto dagli assegnatari al momento della concessione in uso.

Art. 9 – L'assegnazione di box o tavolini è condizionata al pagamento di un corrispettivo la cui entità è determinata annualmente dalla Giunta camerale e deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per la prima assegnazione in uso è stabilito il versamento di un deposito cauzionale, nella misura fissata dalla Camera di commercio.

Qualora la concessione in uso di box o tavolini avvenga in corso d'anno, il corrispettivo dovuto per la concessione, verrà commisurato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di godimento.

Qualora un concessionario di tavolino o box rinunci volontariamente alla concessione, gli verranno corrisposti i corrispettivi commisurati a tanti dodicesimi quanti sono i restanti mesi di non godimento.

Art. 10 – I box possono essere concessi ad una o ad un massimo di due ditte, su loro espressa richiesta; in tal caso il canone annuo del singolo box è aumentato del 70%.



- Art. 11** – L’assegnazione dei box e dei tavolini ha durata annuale ed è soggetta a rinnovo previo presentazione di apposita richiesta entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
La Camera di commercio può dichiarare in ogni momento la decadenza dell’assegnazione quando:
- l’interessato, risultato moroso nel pagamento del canone, non provveda ad estinguere il proprio debito nel termine fissatogli dalla camera di commercio con formale lettera di diffida;
 - il Comitato di Borsa, eseguiti gli opportuni accertamenti, rilevi il mancato utilizzo della struttura da parte dell’operatore per più di sei mesi consecutivi.
 - L’operatore incorra in sanzioni previste dal Regolamento Generale che siano tali da rendere incompatibile la conservazione del box o del tavolino;
- Art. 12** – Non è permesso che, anche con il consenso dell’interessato, il box o il tavolino siano impegnati da ditte diverse da quelle che hanno ottenuto l’assegnazione.
- Art. 13** – In caso di morte o malattia del titolare del diritto d’uso di box o di tavolino è ammesso il subentro diretto, nell’uso dei medesimi, da parte degli eredi in linea retta fino al terzo grado o dei collaterali fino al secondo grado, sempre che l’attività svolta sia riconducibile ai fini della contrattazione in Borsa Merci. Lo stesso diritto è consentito alle imprese che subentrino nell’attività delle ditte assegnatarie cessate, facendo valere tale diritto entro tre mesi dall’avvenuta cessione d’azienda: in tal caso farà fede quanto indicato negli atti del Registro delle Imprese territorialmente competente.
- Art. 14** – I box ed i tavolini vengono forniti completi di quegli arredi inventariati dalla Camera di commercio e di proprietà della stessa. Eventuali complementi di arredo di proprietà dell’assegnatario saranno ammessi, limitatamente ai box, se di facile e immediata rimozione e tali da non recare disturbo di alcun tipo ai frequentatori della Borsa.
- Art. 15** – La Camera di commercio non risponde di alcuna sottrazione o danneggiamento degli arredi dei box, dei materiali in essi contenuti, che sono affidati all’esclusiva cura e custodia degli interessati. Nei periodi di chiusura dei locali, la responsabilità è limitata a quanto previsto in proposito dal Codice Civile.
Qualora l’assegnatario rinunci ad occupare il box o il tavolino è tenuto a rimuovere dai locali della Borsa tutto quanto risulti di sua proprietà.
In caso contrario, dopo diffida comunicata con Raccomandata a. r., la Camera di commercio disporrà, come meglio crede, del materiale abbandonato. Ciò si applicherà anche nei casi di decadenza previsti dall’art. 12 del presente Regolamento.
- Art. 16** – Le disposizioni, le direttive e gli avvisi emanati dalla Camera di commercio di Vercelli, dalla Deputazione di Borsa e/o dal Comitato di Borsa riguardanti il funzionamento della Borsa Merci di Vercelli, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in Borsa, mediante l’affissione di avvisi nelle bacheche situate in Borsa Merci.